

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 54-47043/2009

OGGETTO: Progetto: "Comunicazione di inizio attività per l'esercizio di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006 e del DM 05/02/1998 nel Comune di Mazzè, frazione Casale"

Proponente: B.S.T. & Toneng Edil dei F.lli Bruno Roberto e Anna Rosa & C. s.n.c.

Comune: Mazzè

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 05/08/2009 la società B.S.T. & Toneng Edil dei F.lli Bruno Roberto e Anna Rosa & C. s.n.c. (di seguito denominata B.S.T.) con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n. 139, Partita IVA e C.F. 09152220019, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "Comunicazione di inizio attività per l'esercizio di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006 e del DM 05/02/1998 nel Comune di Mazzè, frazione Casale", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 17/09/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 787320 del 06/10/2009 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ai Servizi interessati dell'Organo Tecnico della Provincia;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto d'intervento è localizzata nel settore sud del territorio comunale di Mazzè, a poche centinaia di metri di distanza dalla periferia sud-est della frazione Casale; le particelle catastali interessate sono le n. 23, 24, 26 e 28 del foglio di mappa 61, di proprietà comunale;

- l'area è interamente recintata, per una superficie di 11.800 mq, e delimitata:
 - ✓ sul lato N, dalla Strada comunale ai Prati Inferiori;
 - ✓ sui lati E, S da aree boscate;
 - ✓ sul lato O da terreni agricoli a prato o incolti;
- l'area è stata in passato autorizzata al deposito sul/nel suolo di rifiuti speciali non pericolosi inerti (ex discarica di II cat. Tipo A);
- il Comune di Mazzè, titolare dell'autorizzazione, ha presentato progetto di variante parziale alle modalità di recupero finale dell'area a fine conferimenti, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 15-13560/2008 del 31/01/2008;
- tale variante prevedeva l'adeguamento dell'esistente alla nuova tipologia di attività a progetto pur restando sostanzialmente immutata la morfologia finale prevista nel precedente progetto; sono state previste e realizzati:
 - ✓ per il settore sud e per le fasce laterali della discarica un recupero ambientale di tipo naturaliforme a bosco;
 - ✓ per il settore nord della discarica una sistemazione finale con formazione del piazzale;

Stato di progetto

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti da attività di costruzione e demolizione, mediante operazioni di frantumazione e vagliatura;
- i rifiuti che si intendono trattare, individuati dal DM 05/02/2008 e s.m.i., sono:
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.1 *“rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”* per una quantità massima stoccabile di 5.800 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 13.000 t (operazione R13 ed R5);
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.2 *“Rifiuti di rocce da cave autorizzate”* per una quantità massima stoccabile di 300 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 1.000 t (operazione R13 ed R5);
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.6 *“Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo”* per una quantità massima stoccabile di 2.500 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 5.000 t (operazione R13 ed R5);
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.10 *“Sabbie abrasive, di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive”* per una quantità massima stoccabile di 300 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 500 t (operazione R13);
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.11 *“Pietrisco tolto d'opera”* per una quantità massima stoccabile di 300 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 500 t (operazione R13);
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.25 *“Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi”* per una quantità massima stoccabile di 300 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 700 t (operazione R13);
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.31 bis *“Terre e rocce di scavo”* per una quantità massima stoccabile di 2500 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 5000 t (operazione R13);
 - ✓ codici CER individuati ai punti 16.1 c, 16.1 h, 16.1 l *“Legno non trattato e/o derivante dalla manutenzione del verde”* per una quantità massima stoccabile di 120 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 1000 t (operazione R13);
- le operazioni di recupero sono finalizzate all'ottenimento di materia prima secondaria;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota del del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della Provincia di Torino;
- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;
- nota dell'A.S.L. TO4;

L'istruttoria tecnica condotta ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della **pianificazione territoriale:**

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli ambientali;
- essa ricade però interamente nella fascia di rispetto del depuratore consortile;
- l'area in oggetto è inserita nella Classe II di pericolosità geomorfologica (dalla “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica*”): “*porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante*” (Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP);

Pianificazione Comunale

- il Comune di Mazzè, con la volontà di trasformare l'area di discarica in un impianto di recupero inerti anche a servizio dei cittadini, ha presentato bando di gara pubblica per cedere l'area alla gestione del vincitore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2007 è stata concessa l'area alla B.S.T., vincitrice della gara, che ha avuto l'onere di sistemazione dell'area finalizzata alla creazione dell'impianto;

2. dal punto di vista **progettuale e tecnico:**

- per attenersi a quanto stabilito dall'Allegato 5 del DM 05/02/1998 e s.m.i., occorre meglio definire la pavimentazione prevista; le aree devono essere almeno pavimentate con uno stabilizzato rullato di granulometria assortita e di altezza tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni dei mezzi d'opera e di evitare fenomeni di ristagni di acque meteoriche e di rotture;
- occorrono maggiori dettagli sui macchinari proposti ed occorre dimostrare che siano idonei al fine dell'ottenimento di materia prima seconda secondo la normativa specifica, e non solo per una mera riduzione volumetrica;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;

3. dal punto di vista **ambientale:**

Acque meteoriche e reflui di origine civile

- per le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale, è previsto dopo trattamento, l'immissione sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
- si ritiene opportuno, in sede di approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, verificare le

caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste, in modo da evitare ristagni e/o impaludamenti ed i dimensionamenti dell'impianto di trattamento;

- occorre chiarire se saranno presenti scarichi di origine civile; in caso affermativo dovranno essere descritti e dimensionati gli impianti di trattamento previsti;

Viabilità

- l'accesso all'area avviene da nord attraverso la Strada comunale ai Prati Inferiori che si diparte dalla Strada Provinciale n. 90 che collega Mazzè a Rondissone; la strada comunale presenta una larghezza di circa 6.0 m ed è asfaltata e serve per raggiungere i campi prossimi alla sponda destra del fiume Dora Baltea e il Depuratore Consortile ubicato ad un centinaio di metri di distanza dall' area in esame;
- il Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della provincia di Torino, a seguito di sopralluogo, ha evidenziato la pericolosità di manovra per gli autocarri provenienti da Rondissone, che percorrendo la Strada Provinciale n. 90, dovranno accedere alla Strada comunale ai Prati invadendo la corsia opposta in senso di marcia;
- tenendo conto dei flussi di traffico previsti e la tipologia di autocarri utilizzati, si invita il soggetto deputato a presentare idonea soluzione viabile per la messa in sicurezza dell'innesto;

Clima acustico

- sulla base delle indagini svolte dal proponente, e dalle analisi svolte dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche, non sono emerse problematiche rilevanti in merito all'impatto acustico indotto dall'esercizio delle opere in progetto;
- tuttavia, al fine di minimizzare il più possibile l'impatto acustico indotto, si suggerisce di predisporre i cumuli di inerti di lavorazione in modo tale da mitigare ulteriormente le emissioni sonore generate dal frantumatore in direzione dei recettori più esposti;

4. dal punto di vista amministrativo

- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
- qualora fossero previsti materiali in uscita dall'impianto avvalendosi del regime di "*terre e rocce da scavo*", la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia);
- si rammenta inoltre che, circa la conformità della materia prima secondaria, di fare riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 "*applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati*";
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento;

qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

Ritenuto che:

- l'impianto si va ad inserire in un'area già destinata in passato alla gestione di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione;
- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti e per la gestione delle acque meteoriche non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

“Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06”;

- per attenersi a quanto stabilito dall'Allegato 5 del DM 05/02/1998 e s.m.i., definire la pavimentazione prevista; le aree devono essere almeno pavimentate con uno stabilizzato rullato di granulometria assortita e di altezza tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni dei mezzi d'opera e di evitare fenomeni di ristagni di acque meteoriche e di rotture;
- definire i macchinari che verranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti e la produzione di materia prima seconda dimostrando che il prodotto ottenuto sia conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica corredata all'istanza presentata;
- il progetto deve prevedere un piano di bagnatura dei piazzali con cadenza almeno settimanale;
- chiarire se saranno presenti scarichi di origine civile; in caso affermativo dovranno essere descritti e dimensionati gli impianti di trattamento previsti;
- il progetto deve prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

“Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

- verificare le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste, in modo da evitare ristagni e/o impaludamenti ed i dimensionamenti dell'impianto di trattamento;

Adempimenti

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Comunicazione di inizio attività per l'esercizio di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006 e del DM 05/02/1998 nel Comune di Mazzè, frazione Casale" presentato dalla Società B.S.T. & Toneng Edil dei F.lli Bruno Roberto e Anna Rosa & C. s.n.c. (di seguito denominata B.S.T.) con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n. 139, Partita IVA e C.F. 09152220019, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 30/11/2009

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina